

Misura 4.1 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca (artt. 43, 44 e 45 del Reg. (CE) n. 1198/2006)

A complemento degli altri strumenti comunitari, il FEP può finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità di vita nelle zone di pesca ammissibili nel quadro di una strategia globale di sostegno all'attuazione degli obiettivi della politica comune della pesca, tenendo conto in particolare delle implicazioni socioeconomiche.

Principi

- attuazione di una strategia integrata di sviluppo locale
- approccio ascendente (bottomup), dando più voce al livello locale, in linea con il principio di sussidiarietà

Obiettivi

- preservare e incrementare l'occupazione sostenendo la diversificazione o la ristrutturazione economica e sociale
- mantenere la prosperità economica e l'occupazione e aggiungere valore aggiunto ai prodotti
- promuovere la qualità dell'ambiente marino costiero
- promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca

L'asse 4 riguarda l'attuazione di strategie di sviluppo locale, al fine di conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 43, paragrafo 2:

- lettera a) mantenere la prosperità economica e sociale;
- lettera b) preservare e incrementare l'occupazione;
- lettera c) promuovere la qualità dell'ambiente costiero attraverso le misure ammissibili indicate all'articolo 44, paragrafo 1, lettere da a) a g), i) e j), e all'articolo 44, paragrafi 2 e 3;
- lettera d) attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale tra gruppi delle zone di pesca, di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera h), indirizzata soprattutto all'istituzione di reti per favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di migliori pratiche.

Zone ammissibili

come norma generale, zone inferiori al livello NUTS 3

In via prioritaria sono individuate le zone con

- bassa densità demografica
- declino delle attività di pesca
- piccole comunità che vivono di pesca

Zone NUTS 3: classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ai sensi del Reg. CE 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 (GU L 154 del 21.6.2003)

Promotori

- Rappresentanti del settore socioeconomico locale, privati e pubblici per una strategia integrata di sviluppo locale (gruppi)
- Gruppi danno attuazione alla strategia e selezionano le operazioni
- Maggior parte delle operazioni sono realizzate dal settore privato

Le misure sono attuate da enti locali o gruppi che rappresentano i partner pubblici e privati dei vari settori socioeconomici locali pertinenti e conformemente al principio di proporzionalità, dispongono di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo.

Il territorio interessato da un gruppo deve essere omogeneo e rappresentare, in termini geografici, economici e sociali, una massa critica sufficiente a sostenere una strategia di sviluppo locale praticabile. Una zona di pesca selezionata ai fini dell'intervento dell'asse 4 non necessariamente deve coincidere con una ripartizione amministrativa nazionale.

Laddove possibile, il gruppo dovrebbe basarsi su organizzazioni esistenti che hanno acquisito esperienza nel settore, ad esempio tenendo conto delle zone istituite ai fini degli interventi nell'ambito dei Fondi strutturali o dei territori interessati dai gruppi di azione locale di Leader (GAL). Se un gruppo operante dell'asse prioritario 4 è basato su un gruppo esistente di azione locale di Leader (GAL), la stessa struttura amministrativa può essere utilizzata per l'attuazione di entrambi i fondi comunitari. I costi di esercizio comuni verranno così condivisi (in proporzione) fra il gruppo FEP e il GAL.

La strategia di sviluppo locale proposta ed attuata dal gruppo deve soddisfare le condizioni stabilite

all'articolo 45, paragrafo 2, del FEP e all'articolo 21, lettera a), e agli articoli 24 e 25 del RA e deve prevedere interventi complementari agli altri strumenti comunitari o nazionali. Tuttavia, poiché la strategia di sviluppo locale è proposta dal gruppo all'organismo dello Stato membro incaricato della sua approvazione, essa deve consistere in un documento separato e autonomo che fornisce informazioni sulla complementarità delle misure da essa finanziate con quelle finanziate da altri strumenti comunitari o nazionali.

Misure ammissibili

- Rafforzare la competitività del settore;
- Ristrutturazione e diversificazione delle attività economiche;
- Valorizzazione dei prodotti della pesca;
- Infrastrutture e servizi per la piccola pesca;
- Tutela dell'ambiente;
- Ricostituzione del potenziale di produzione danneggiato da disastri;
- Cooperazione interregionale a transnazionale tra gruppi;
- Acquisizione competenze per l'elaborazione/attuazione della strategia locale;
- Spese operative dei gruppi.

La misura è attivata dagli Organismi Intermedi.

Soggetti ammissibili a finanziamento

Enti locali o gruppi rappresentativi di partner pubblici e soggetti privati.

Area interessata

Zone di pesca individuate da ciascun Organismo intermedio che devono possedere le seguenti caratteristiche:

- costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, di dimensioni inferiori al livello geografico NUTS 3 e almeno una delle seguenti caratteristiche:
- presentare una popolazione residente di almeno 30.000 abitanti in generale e di 15.000 nelle aree ad insularità minore, e/o
- il rapporto tra occupati nella pesca e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere pari ad almeno il 2%, e/o
- nel periodo 2000-2006, la flotta da pesca deve aver subito una riduzione di almeno il 10% in termini di GT oppure di potenza motore (kW).

Criteri di ammissibilità

Il beneficiario deve:

- essere un Gruppo composto da rappresentanti del settore pesca (minimo 20% - massimo 40%), da enti pubblici (minimo 20% - massimo 40%) e da altri pertinenti rappresentanti dei settori locali di rilievo in ambito socioeconomico e ambientale (minimo 20% - massimo 40%) del territorio individuato;
- possedere personalità giuridica oppure essere frutto di un accordo tra diversi soggetti che individuino all'interno del Gruppo un componente che funga da dirigente amministrativo;
- disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata per gestire gli interventi e assicurare che le operazioni siano portate a termine con successo.

Criteri di selezione

- Estensione dell'area.
- Coerenza interna della strategia di sviluppo locale con le problematiche del territorio in cui opera e, in particolare, con le esigenze del settore pesca soprattutto sotto il profilo socioeconomico.
- Partecipazione del settore ittico al partenariato locale.
- Modalità di gestione del piano di sviluppo locale e dei finanziamenti (direttamente dal gruppo o da soggetti esterni al gruppo).
- Azioni del Piano volte alla tutela dell'ambiente.
- Complementarietà del piano di sviluppo locale rispetto ad altre politiche di sviluppo del territorio (ad esempio i Piani di sviluppo locale elaborati nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale).